

CIRCOSCRIZIONE 6 ^
Barriera di Milano - Regio
Parco - Barca - Bertolla -
Falchera - Rebaudengo -
Villaretto



CITTA' DI TORINO

DELCI6 50 / 2021

18/08/2021

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE n. 6 ^ - Barriera di Milano - Regio
Parco - Barca - Bertolla - Falchera - Rebaudengo - Villaretto

Convocata la Giunta circoscrizionale presieduta dal Presidente SALERNO Carlotta, sono presenti i Coordinatori:

Valentina CIAPPINA
Antonio LEDDA
Numinato LICARI
Isabella MARTELLI

Con l'assistenza del Segretario Paolo MANFREDI.

SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: ART. 42 COMMA 2. ART. 28 COMMA 3. CONCESSIONE LOCALE
MUNICIPALE SITO IN STRADA VICINALE ABBADIA DI STURA 9
ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA CULTURALE CINOFILA VEGA.
APPROVAZIONE ESTENSIONE DURATA CONCESSIONE.

La Presidente Carlotta Salerno, di concerto con la Coordinatrice Isabella Martelli, riferisce:

Con deliberazione del Consiglio Comunale in data 17/7/17, mecc. 2017 02489/10, i.e., è stata approvata l'esternalizzazione della gestione sociale, in regime di convenzione, dell'impianto sportivo comunale sito in Strada Abbadia di Stura 9 denominato "Falchera Vecchia", con relativo schema di bando di gara.

Con determinazione dirigenziale in data 2/3/18, mecc. 2018 41022/89, è stata approvata l'indizione

della procedura di gara con pubblicazione di bando, ai sensi dell'art. 164 e seguenti della Parte III, Titolo I Capo I del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. e relativi atti attuativi, conformemente alle disposizioni, per quanto compatibili, contenute nelle parti I e II del succitato D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., con aggiudicazione con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Al termine ultimo per la presentazione delle offerte, stabilito alle ore 12.00 del giorno 4/05/18, non sono pervenute domande di partecipazione al bando.

Con determinazione dirigenziale in data 14/5/18, mecc. 2018 42265/89, è stata approvata una nuova indizione della procedura di gara con pubblicazione di bando, ai sensi dell'art. 164 e seguenti della Parte III, Titolo I Capo I del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. e relativi atti attuativi, conformemente alle disposizioni, per quanto compatibili, contenute nelle parti I e II del succitato D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., con aggiudicazione con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Al termine ultimo per la presentazione delle offerte, stabilito alle ore 12.00 del giorno 21/06/18, non sono pervenute domande di partecipazione al bando.

Nelle more della ricerca di una nuova destinazione, rendendosi necessario preservare l'impianto da ulteriori furti, vandalismi e naturale depauperamento da abbandono, con Deliberazione n. mecc. 2020 01142/89 del 27/5/2020 è stata individuata come soluzione rapida ed efficace la concessione gratuita per un periodo limitato a 9 mesi di un locale spogliatoio dell'impianto comunale sito in Strada Vicinale Abbadia di Stura 9, di mq. 82, all'Associazione Sportiva Culturale Cinofila Vega per lo svolgimento di attività di corsi di addestramento cani per conduttori. Con Deliberazione Circostrizionale n. 12 2021 del 27/4/21 è stato poi approvato un ulteriore periodo di 6 mesi di utilizzo a titolo gratuito.

Poiché si prevede che per il periodo di scadenza non sarà ancora definita la destinazione finale dell'impianto e permarranno le criticità sopra evidenziate si ritiene opportuno, a seguito di richiesta dell'Associazione conservata agli atti del Servizio, provvedere all'estensione della durata della concessione gratuita di cui alla Deliberazione Circostrizionale n. 12 2021 del 27/4/21, di ulteriori 3 mesi, portando la scadenza al 30/1/2022.

L'Associazione è iscritta al Registro delle Associazioni della Città di Torino dal 25/1/2020 con il n. 4221.

Pertanto, si propone di accogliere la richiesta dell'Associazione Vega, concedendo a titolo gratuito l'estensione della durata della concessione, per il periodo richiesto, in quanto l'attività rientra nei casi di cui al punto B 2 dell'art. 5 fatti salvi i punti 1, 2, 4 e 5 della lettera A) dello stesso articolo, del "Regolamento per la concessione di locali da parte delle Circostrizioni" n. 186, approvato con delibera del 28/1/1991 (n.mecc. 9007590/08) e successive modificazioni (n.mecc. 9204078/08 del 4/5/1992 e mecc.n. 200700545/094 del 19/3/2007), a cui si rimanda per l'applicazione del Regolamento di concessione locali della Circostrizione 6, approvato con deliberazione n. mecc. 200100171/89 del 19/2/01, e successive modificazioni (n. mecc. 200111839/89 del 19/12/01 e n. mecc. 200601267/89 del 23/2/06).

Considerato l'interesse generale, anche alla luce del principio di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 comma 4 Cost., alla valorizzazione di attività di privati o associazioni che concretizzino l'erogazione mediata di servizi di rilevanza collettiva, in materie di competenza dell'ente pubblico erogatore ed in mancanza di intervento istituzionale diretto, per la valorizzazione del territorio circostrizionale, quale quella oggetto della presente concessione, per la quale si ribadisce una preminente finalità di interesse collettivo per l'efficace sviluppo del territorio, la valorizzazione delle attività ed opportunità offerte ai cittadini, in particolare la prevenzione del degrado urbano e sociale, l'effettiva, e costituzionalmente orientata, cooperazione con soggetti terzi proficuamente sussidiari dell'ente nell'erogazione alternativa del servizio.

Il presente provvedimento comporta oneri di utenza a carico della Città di cui il servizio Controllo Utenze e Contabilità Fornitori ha preso atto.

Le utenze a servizio dell'immobile di Strada Vicinale Abbazia di Stura 9, che sono intestate alla Città, sono le seguenti:

- Utenza elettrica: POD IT020E00039880;
- Utenza idrica: codice 0010130763.

I locali sono privi di riscaldamento.

La Circostrizione 6 si riserva l'uso del locale per proprie attività e si riserva altresì la facoltà di interrompere e/o sospendere in qualsiasi momento la concessione per sopravvenute esigenze di cui all'articolo 8 dello stesso Regolamento n. 186 ed in ogni caso di interesse pubblico. Il beneficio economico, di Euro 1.692,60 (milleseicentonovantadue virgola sessanta) è stato calcolato sulla base della Relazione di Perizia della Direzione Edifici Municipali, Patrimonio e Verde - Servizio Valutazioni ai sensi della Legge 537/1993 con nota n° prot. 4319 del 31/3/2015, ed è da intendersi quale contributo che rientra nei criteri disciplinati dal Regolamento per le modalità di erogazione dei contributi e di altri benefici economici n. 373 approvato con deliberazione n. mecc. 2014-06210, C.C. del 14/09/2015, esec. dal 28/09/2015, in vigore dal 1 gennaio 2016. Tale beneficio è stato calcolato a partire dalla valutazione del canone presente nella summenzionata Relazione di Perizia della Direzione Edifici Municipali, Patrimonio e Verde - Servizio Valutazioni considerando esclusivamente gli spazi oggetto della presente concessione. Pertanto il campo di calcio a 11 e la superficie dei locali interessati, ovverosia 82 mq. sui complessivi 315, per un totale di € 564,20 al mese, che rapportato all'intero periodo di concessione di 3 mesi determina il beneficio economico complessivo di € 1.692,60, così come meglio si evince dalla seguente tabella:

Fabbricato	mq	€/mq/mese	€/mese	mq Vega	€/mq/mese Vega
Spogliatoi	315	3,50	1102,50	82	287,00
Alloggio custode	56	4,00	224,00		
Campo calcio a 11 in terra			277,20		277,20
Campo calcetto			123,20		
Totale			1726,90		
Totale Vega					564,20

La concessione avrà la durata di mesi 3 dal 30/10/2021 al 30/14/2022.

L'argomento è stato discusso nella riunione della I Commissione di Lavoro del 28/7/2021

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs.18/08/2000 n.267 e s.m.i.

Visto lo Statuto della Città approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.mecc.2010/08431/0002 del 07/02/2011 e s.m.i.

Visto il Regolamento del Decentramento n. 374, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 17 dicembre 2015 (mecc. 2015 02280/094), esecutiva dal 1 gennaio 2016, il quale, fra l'altro, all'art. 42 commi 1 e 2, dispone in merito alle "competenze proprie" attribuite ai Consigli Circoscrizionali, cui appartiene l'attività in oggetto;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del Nuovo Testo Unico approvato con D.Lgs 18/8/2000 n. 267 e art.1 del succitato Regolamento del Decentramento sono:

- favorevole sulla regolarità tecnica;
- favorevole sulla regolarità contabile;

Viste le disposizioni legislative sopra richiamate,

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA

1. Di approvare, per i motivi espressi in narrativa, l'utilizzo a titolo gratuito all'Associazione Sportiva Culturale Cinofila Vega con sede legale in Beinasco (TO) – via Giambone 17 – Codice Fiscale 95638240010, nella persona del Legale Rappresentante Clemente Violino, di un locale spogliatoio dell'impianto comunale sito in Strada Vicinale Abbadia di Stura 9 di mq. 82, per mesi 3 dal 30/10/2021 al 31/01/2022.
2. La predetta concessione è conforme a quanto previsto nei casi di cui al punto B 2 dell'art. 5 fatti salvi i punti 1, 2, 4 e 5 della lettera A), del "Regolamento per la concessione di locali da parte delle Circoscrizioni" n. 186, approvato con delibera del Consiglio Comunale del 28 gennaio 1991 (n.mecc. 9007590/08) e successive modificazioni (n.mecc. 9204078/08 del 4/5/1992 e mecc.n. 200700545/094 del 19/3/2007), a cui si rimanda per l'applicazione del Regolamento di concessione locali della Circoscrizione 6, approvato con deliberazione n. mecc. 200100171/89 del 19/2/01, e successive modificazioni (n. mecc. 200111839/89 del 19/12/01 e n. mecc. 200601267/89 del 23/2/06).
3. Di rinviare tutti gli atti necessari e conseguenti ai fini del perfezionamento dell'estensione della durata della concessione.
4. Di riservare alla Circoscrizione la facoltà, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento di concessione locale della Circoscrizione 6, approvato con deliberazione n. mecc. 200100171/89 del 19/2/01, e successive modificazioni (n. mecc.200100839/89 del 19/12/01 e n. mecc. 20061267/89 del 23/2/06) di sospendere o revocare la concessione, qualora si manifestino prioritarie esigenze per

attività della Circostrizione deliberate dal Consiglio Circostrizionale o in presenza di situazioni imprevedibili che non consentano la prosecuzione dell'utilizzo dei locali da parte del concessionario e/o per il mancato rispetto delle condizioni a cui è subordinata la concessione.

5. Di dichiarare, attesa l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18/8/00 n. 267.

Si dà atto che:

- l'Associazione Sportiva Culturale Cinofila Vega ha presentato la dichiarazione concernente il rispetto del disposto dell'art. 6 comma 2 del D.L. 78/2010, così come convertito dalla L.122/2010, in relazione all'erogazione degli emolumenti agli organi collegiali, conservata agli atti del Servizio;
- il beneficiario del vantaggio economico, ai sensi dell'art.4 comma 3 del Regolamento delle modalità di erogazione dei contributi n. 373 e della deliberazione del C.C. n.mecc. 201900818/24 del 25/3/2019, non ha pendenze di carattere amministrativo nei confronti della Città;
- è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 1 comma 9 lett. e) Legge 190/2012, conservata agli atti del Servizio.

Il presente provvedimento non è pertinente alla disciplina di cui alla circolare prot. n. 16298 del 19/12/2012 in materia di impatto economico (V.I.E.).

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
Carlotta Salerno

IL SEGRETARIO
Firmato elettronicamente
Paolo Manfredi